

CONSULTA REGIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
LOMBARDIA
Email: consultageomlombardia@pec.it

e, p.c.

CONSULTA REGIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
LOMBARDIA
Email: sede@collegio.geometri.va.it

Oggetto: gas radon ed interventi edilizi di cui al DPR 380/2001 – riscontro a Vs prot. 705/2024 [prot. R.L. n.G1.2024.0042646] del 12/11/2024

A riscontro delle considerazioni da Voi avanzate in ordine alla nota trasmessa da questa Struttura ai Comuni, alle ATS e p.c. alle Associazioni di professionisti e ad ARPA avente ad oggetto “COMUNICATO – Radon ed interventi edilizi di cui al DPR 380/2001 che coinvolgono l’attacco a terra all’interno di unità abitative” (prot. G1.2024.0024849 del 24.6.2024), si rappresenta quanto segue.

Posto che alla l.r. 3 marzo 2022, n. 3, di modifica della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità* e della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 *Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti* non sono stati evidenziati profili di illegittimità nell’occasione del suo iter di approvazione e che, in concreto, non è stata rilevata alcuna dicotomia o incoerenza con il DLgs 101/2020, in base alla *ratio* normativa – sia statale che regionale – allo stato attuale, non vige alcuna disposizione che richieda il ricorso all’esperto di risanamento radon per la progettazione e la realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l’attacco a terra.

Ciò premesso, occorre rilevare che:

- qualora vigesse detto vincolo, di fatto, per ~~tutti~~ gli interventi edilizi – di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo, di nuova costruzione – si dovrebbe fare ricorso all’esperto di risanamento radon;
- non sussiste alcuna disposizione o indirizzo che contempli l’effettuazione di misurazioni della concentrazione media annua del gas prima della presentazione della pratica edilizia. Al contrario, il principio espresso dalla “Modifica all’art. 3 della l.r. 7/2017 e norma di raccordo con l’art. 8 della l.r. 18/2019” che sottende l’intera legge regionale è attribuire priorità all’approccio di prevenzione del rischio mediante interventi passivi, ovvero alla realizzazione di almeno una misura correttiva tale da

prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative e non misurazioni della concentrazione di radon ai fini della presentazione della pratica edilizia.

Con riguardo ai quesiti:

-la formulazione del COMUNICATO non si pone in contrasto con la normativa nazionale;

- le scelte circa le attività di verifica/monitoraggio da attuare durante la fase realizzativa di un'opera, sono di competenza del tecnico progettista/collaudatore/committente ed esulano dalle competenze di questo ente;
- relativamente alla verifica dell'efficacia del sistema di mitigazione realizzato in caso di interventi effettuati ai sensi della l.r. n. 7/2017, la medesima norma già prevede la misurazione del rispetto dei livelli di riferimento delle concentrazioni di gas radon in aria stabiliti dal DLgs 101/2022, ovviamente tale verifica è da attuare solo per i locali oggetto dell'intervento di recupero;
- posto che è il committente a richiedere l'intervento edilizio, il professionista (come, d'altra parte, in qualsiasi contesto) potrà, se del caso, segnalare l'opportunità di ampliarlo.

Distinti Saluti

La Dirigente
NICOLETTA CORNAGGIA

Referente per l'istruttoria della pratica: SALVATORE CARUSO Tel. 02/67653111.